

Udine, 27 giugno 2022

Oggetto: Bonus 200 euro – Ulteriori indicazioni Inps.

Circolare numero 019/2022

In breve

Con nostra Circolare 018/2022 abbiamo fornito indicazioni circa il pagamento di un bonus pari a 200 euro da erogarsi ai lavoratori subordinati con la retribuzione di competenza del mese di luglio previa presentazione di apposita dichiarazione di spettanza.

Torniamo sull'argomento in quanto l'Inps ha fornito nuove istruzioni che – tra le altre novità – estendono la platea degli aventi diritto oltre i limiti di legge.

Approfondimento

Segnaliamo che l'Inps lo scorso 24.06 ha emanato la Circolare 73 e il Messaggio 2559 con i quali, relativamente al bonus di 200 euro da erogare a luglio, vengono fornite istruzioni che superano i limiti previsti dalla norma istitutiva dell'agevolazione (D.L. 50/2022). Tali istruzioni, riferite ai lavoratori subordinati, in alcuni casi estendono la platea dei destinatari ed in alcuni casi la riducono.

Di seguito diamo evidenza delle novità, auspicando che lo stillicidio di istruzioni, a volte contraddittorie, emanate dall'istituto possa preso esaurirsi:

1. la norma prevede che i lavoratori subordinati aventi diritto sono coloro che, in almeno uno dei primi quattro mesi del 2022, hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,8% che ricordiamo compete ai soli lavoratori con imponibile previdenziale mensile non superiore ai 2.692 euro lordi (cfr. nostra circolare 018/2022). In realtà l'Inps con la Circolare 73/2022 ha esteso il periodo di 4 mesi fino al 23 giugno 2022 pertanto ora hanno diritto al bonus anche coloro che abbiano fruito della riduzione contributiva nel mese di maggio e nel periodo dal 1° al 23 giugno. Per quanto riguarda il mese di giugno, considerato che il limite dei 2.692 euro lordi non è frazionabile a giorni, pare plausibile l'interpretazione che per avere diritto al bonus oltre all'applicazione dello 0,8% il rapporto di lavoro deve risultare già in essere alla data del 23 giugno.

2. nonostante la norma non escluda gli operai agricoli a tempo determinato (c.d. O.T.D.), ora la Circolare Inps 73/2022 *“evidenzia che l'erogazione della indennità ... per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato”*.

3. nonostante le istruzioni Inps fornite con la Circolare 43/2022 prevedono espressamente che la riduzione dell'0,8% compete *“anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro”* e che, inoltre, *“sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di*

tredicesima, qualora l'importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12)"; ora la Circolare Inps 73/2022 prevede che "la fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione".

In pratica, a titolo di esempio, qualora un dipendente:

- abbia ricevuto un cedolino contenente la sola 13^a mensilità con imponibile inferiore a 2.692 sulla quale sia stata correttamente applicata la riduzione dello 0,8%; oppure
- abbia ricevuto un cedolino contenente un rateo di 13^a di importo inferiore ai 224 euro sul quale sia stata correttamente applicata la riduzione dello 0,8%;

questi cedolini non sono comunque utili alla maturazione del bonus dei 200 euro.

4. per alcune particolari categorie di lavoratori quali: gli stagionali; gli intermittenti che nel 2021 abbiamo svolto più di 50 giornate di lavoro; i lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati; l'art.32 del D.L. 30/2022 prevede espressamente che l'erogazione venga effettuata direttamente dall'Inps.

Ciononostante ora la Circolare Inps 73/2022 prevede che "i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno" e ciò senza verificare la sussistenza dei requisiti delle 50 giornate e dei 50 contributi giornalieri.

Considerate le novità di cui sopra lo Studio, in presenza delle condizioni di spettanza ed in aggiunta alle modulistiche già fatte pervenire alle aziende, provvederà a predisporre ulteriori moduli contenenti la dichiarazione anche per i soggetti di seguito indicati:

- lavoratori stagionali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori con fruizione dell'esonero dello 0,80% nel mese di maggio;
- lavoratori con fruizione dell'esonero dello 0,80% nel mese di giugno purché già in forza alla data del 23 giugno (su tale interpretazione attendiamo comunque chiarimenti da parte dell'Inps).

Con riferimento ai dipendenti che abbiano maturato il bonus a ragione dell'erogazione della sola 13^a mensilità con imponibile inferiore a 2.692 oppure sui soli ratei di 13^a, lo Studio bloccherà automaticamente l'erogazione del bonus anche in presenza della modulistica sottoscritta.

I collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata Inps, con reddito 2021 inferiore ai 35.000 euro aventi rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, potranno presentare domanda di accesso al bonus in via telematica dal 20 giugno al 31 ottobre. Non è stato ancora chiarito se gli amministratori di società, ai fine del bonus, rientrano nella categoria dei collaboratori coordinati e continuativi. Anche gli operai a tempo determinato del settore agricolo (c.d. O.T.D.) per i quali, come detto, non è prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro potranno ottenere il bonus solamene su domanda da fare con modalità analoghe a quelle previste per i collaboratori.